

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

(LEGGE 7 Marzo 1986, N. 65 - D.M. 4 Marzo 1987, N. 145)

SOMMARIO

CAPO I

GENERALITÀ' NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 - Disposizioni generali.....
- Art. 2 - Servizi con l'arma in dotazione.....
- Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione.....
- Art. 4 - Numero delle armi in dotazione.....

CAPO II

MODALITÀ' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 5 - Modalità di porto dell'arma.....
- Art. 6 - Assegnazione dell'arma.....
- Art. 7 - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.....
- Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.....
- Art. 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.....

CAPO III

TENUTA IN CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 10 - Prelevamento e versamento dell'arma.....
- Art. 11 - Doveri dell'assegnatario.....
- Art. 12 - Custodia delle armi.....
- Art. 13 - Armadi corazzati.....
- Art. 14 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.....
- Art. 15 - Sostituzione delle munizioni.....
- Art. 16 - Controlli e sorveglianza.....
- Art. 17 - Competenze del Comandante.....

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

- Art. 18 - Addestramento al tiro.....
- Art. 19 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.....

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Norme integrative ed entrata in vigore
-

CAPO I GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune di ORIO LITTA gestisce in forma associata del funzioni di Polizia Locale e di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi con i Comuni di Casalpusterlengo (Ente Capofila), Guardamiglio, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana e Somaglia in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2012, ai sensi dell' art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.

L'armamento in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale del Comune di Orio Litta che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986, n. 65 ed alla Legge Regionale 14 Aprile 2003, n. 4, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART.2 SERVIZI CON L'ARMA IN DOTAZIONE

I servizi istituzionali che debbono essere espletati dal personale avente qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con l'arma in dotazione sono quelli riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di Polizia Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti. In particolare sono necessariamente espletati con l'arma i servizi esterni di vigilanza nonché i servizi notturni e di pronto intervento.

Il porto dell'arma fuori dal territorio di competenza è consentito, ai sensi dell'art. 4 Legge 07/03/1986, n. 65, per le operazioni esterne di Polizia, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Sono pure prestati con l'arma i servizi in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 07/03/1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per gli usi consentiti dalla legge, agli addetti della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico di Cal. 9x21 da scegliersi tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18.04.1974, n. 110 e successive modificazioni, che può essere diverso per il personale femminile.

ART. 4 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione alla Polizia Locale fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Lodi è equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato del 5% o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Il numero complessivo delle munizioni viene stabilito in 50 per ogni addetto in possesso della qualifica di Agente di P.S.

Il Sindaco denuncia ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale all'Organo di Polizia competente.

CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART.5 MODALITÀ' DI PORTO DELL'ARMA

Gli appartenenti alla Polizia Locale di cui all'art.1, esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme e portando l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e la sicura non inserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio di competenza e per raggiungere il proprio domicilio dal luogo di servizio e viceversa.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1968, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'eventuale arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle relative munizioni.

ART.6 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Lodi ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART.7 FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli appartenenti alla Polizia Locale che rivestono qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 Legge 07/03/1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto e prestano il loro servizio alle dipendenze del Pubblico Ufficiale cui sono funzionalmente assegnati.

ART. 8 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio di competenza, ai sensi dell'art. 4 Legge 07/03/1986, n.65, dagli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., sono svolti, di norma, con l'arma in dotazione.

ART. 9 SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale di competenza, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionale o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 Marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Lodi ed a

quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 10 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma assegnata è prelevata all'inizio del servizio, qualora l'assegnatario in via continuativa non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 5, dal locale adibito ad armeria presso il Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Casalese sito in Casalpusterlengo – Piazza della Repubblica n. 9, dove dovrà essere versata a termine servizio.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata al Sindaco allorquando viene a mancare la qualifica di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposta con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Lodi.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Organo di Polizia competente presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata.

Il Comandante è dotato di registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Lodi. Sul registro vengono annotate, oltre ai movimenti di prelevamento e versamento delle armi e munizioni, le ispezioni, le eventuali riparazioni delle armi ed i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi stesse.

ART. 11 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto alla Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, ai sensi dell'art. 6, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 18;
- f) fare immediata denuncia all'Organo di Polizia competente, in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni.

ART. 12 CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi eventualmente non assegnate o quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione alla Polizia Locale sono custodite nel locale di cui all'art. 10 comma 1.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

ART. 13
ARMADI CORAZZATI

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposite cassette di sicurezza, chiuse a chiave con serratura tipo cassaforte inserite all'interno di armadi corazzati;
2. Le munizioni sono conservate in apposita cassetta corazzata distinta da quella delle armi;
3. Le chiavi delle cassette di sicurezza sono conservate dall'assegnatario dell'arma; copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata in apposito armadio corazzato o cassaforte;
4. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito, oltre al personale addetto ai servizi connessi, esclusivamente al Sindaco o Assessore da lui delegato.

ART. 14
DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le eventuali operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

ART. 15
SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti della Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione alla Polizia Locale, custodite nelle cassette di sicurezza, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

ART. 16
CONTROLLI E SORVEGLIANZA

I controlli giornalieri dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal Comandante, di norma, all'inizio ed alla fine del servizio. L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'art. 10. Il Sindaco, l'Assessore delegato e il Comandante, dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza interna.

ART. 17
COMPETENZE DEL COMANDANTE

Il Comandante cura con la massima diligenza:

- a) che le armi e le munizioni vengano custodite e conservate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

ART. 18
ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli appartenenti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione più vicina, ai sensi dell' art. 1 della Legge 28.5.1981, n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Lodi. E' facoltà degli addetti della Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

ART. 19
PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è rilasciata dal Questore di Lodi, ai sensi della Legge 18.06.1969, n. 323 e ha la durata di sei anni. A tal fine il Comandante trasmette al predetto Questore, l'elenco nominativo degli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., ed annota gli estremi dell'autorizzazione, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20
NORME INTEGRATIVE ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, della Legge 18.4.1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, della legge Regionale 14.04.2003, n. 4 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà comunicato al Prefetto di Lodi.